

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CARISTIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1958

Esami di abilitazione alla libera docenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che ho l'onore di presentare, si occupa di un argomento discusso, a più riprese e in varie occasioni, nell'apposita Commissione e in Assemblea e della cui importanza ognuno è in grado di rendersi conto agevolmente. Esso è inteso a regolare in maniera organica e compiuta, l'istituto della libera docenza che, nella storia della nostra legislazione, ha attraversato varie vicende; di guisa che sembra ormai giunto il momento di procedere alla formulazione di quelle norme suggerite da una esperienza, che va dalla legge Casati alle recentissime norme dettate sporadicamente e sotto la pressione di contingenze del momento.

La lunga e particolareggiata disamina dei precedenti legislativi che si legge nella prima parte della relazione alla proposta di legge del senatore Ciasca, discussa e approvata da questo ramo del Parlamento, respinta dall'altro nell'ultima legislatura, mi dispensa dall'aggiungere altre notizie che non gioverebbero a chiarire o a spiegare quanto è stato chiarito e spiegato in modo esauriente. Mi limiterò a porre in evidenza i punti principali di questo disegno.

Il primo riguarda l'opportunità o meno del numero chiuso. Mi sembra che dai lavori preparatori e dalla discussione dell'ultimo progetto di legge sia emerso chiaramente che il sistema del numero chiuso non è mai stato applicato con rigore, che esso ha dovuto cedere, di mano in mano, di fronte alla realtà che suggeriva deroghe o temperamenti per cui — almeno nella forma in cui è venuto attuandosi sino ad oggi — deve essere abbandonato.

Non ripeterò i fatti e gli argomenti addotti nei documenti citati. Mi limiterò a ricordare che in base a rigorosi dati statistici, si giunse alla conclusione che le finalità che col sistema del « numero chiuso » si sperava di raggiungere, non sono mai state raggiunte.

Perdura, intanto, la necessità di trovare una via che meglio provveda a riordinare la materia, non più attraverso provvedimenti slegati o sporadici, ma in maniera organica.

A ciò mira il presente disegno e a ciò mirava quello che lo ha immediatamente preceduto, e cioè a disciplinare la materia concernente le modalità delle prove, le ma-

terie oggetto dell'abilitazione, il numero non più chiuso ma aperto e la formazione delle Commissioni giudicatrici.

Con l'articolo 1 si afferma l'esigenza inderogabile della norma che prescrive che l'aspirante alla libera docenza debba aver conseguito il diploma di laurea almeno da cinque anni; si determina il minimo di età necessaria per coloro che, sprovvisti di laurea, intendano conseguire la libera docenza, nonchè il numero delle discipline per le quali si può conseguire il titolo, in base a quelle previste dagli statuti delle singole Università, in applicazione dei criteri ispiratori e delle norme della legge dell'11 aprile 1953, n. 312.

Con l'articolo 2 s'impone ai candidati l'obbligo di presentare i lavori stampati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in cui è indetta la sessione e si fissano alcune modalità tutte intese ad assicurare la maggiore pubblicità di essi lavori. Con gli articoli 3 e 4 si provvede alla disciplina relativa ai procedimenti che la Commissione giudicatrice deve seguire per l'accertamento della idoneità o meno dei singoli candidati e al modo con cui le singole Commissioni debbono costituirsi. Agli stessi procedimenti si riferisce anche l'articolo 5 che regola il modo e i termini delle votazioni, delle relazioni e dei verbali da rimettersi al Ministero perchè questo le invii alla prima Sezione del Consiglio superiore della Pubblica istruzione.

Nell'articolo 6 si contengono norme relative alla forma e al termine per cui viene

concessa la libera docenza, termine di cinque anni, salvo conferma o conferme successive su deliberazione della Facoltà o Scuola chiamata ad accertare l'operosità scientifica e didattica svolta dall'interessato durante il quinquennio.

L'articolo 7 formula un divieto di partecipare agli esami della sessione successiva, per quei candidati che non abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione precedente, anche per coloro che si fossero ritirati durante le prove.

L'articolo 8 provvede ai casi di decadenza, fissando il principio che, anche nel caso di conferma, si perda il diritto all'ufficio e al titolo nel caso che per cinque anni consecutivi, e senza legittimo impedimento, il libero docente, non abbia impartito alcun insegnamento.

L'articolo 9 dispone intorno alle tasse che i candidati alla libera docenza sono obbligati a versare all'Erario dello Stato, legiermente inasprite in proporzione della successiva svalutazione della moneta. Mi è parso opportuno conservare le prime due, mentre proporrei di abolire quella relativa all'esercizio della libera docenza, che non mi sembra abbia altra giustificazione all'infuori di quella esclusivamente fiscale. Mi sembra più ragionevole che una volta conseguito il titolo e versate le tasse richieste, non si debba richiederne un'altra per l'esercizio di un diritto di cui si ha già il possesso.

L'articolo 9, infine, fissa il termine entro cui la legge dovrà avere applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza è prescritto il possesso di laurea conseguita, presso una Università od Istituto di istruzione superiore della Repubblica, da almeno 5 anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Dal possesso del diploma di laurea può prescindersi soltanto se trattisi di aspirante che abbia superato il 35° anno di età.

L'abilitazione alla libera docenza può conseguirsi solo per discipline alle quali corrispondano insegnamenti previsti dagli Istituti d'istruzione superiore.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza in disciplina che presupponga la piena conoscenza di altra disciplina di carattere fondamentale, è prescritto il possesso del diploma di abilitazione nella disciplina fondamentale.

In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza, non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.

Art. 2.

La sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza è, di regola, indetta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, da emanarsi su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nel decreto sono indicate le discipline nelle quali — in ciascuna sessione — può conseguirsi l'abilitazione. Per le discipline di cui al 3° comma del precedente articolo 1, sono altresì indicate le abilitazioni in discipline di carattere fondamentale, al cui possesso è condizionata la partecipazione agli esami.

Il decreto di cui al presente articolo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica nel mese di maggio; il termine per la presentazione delle domande, dei titoli di carriera e delle pubblicazioni non può protrarsi oltre il 31 luglio successivo.

Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa. I lavori che i candidati hanno facoltà di esibire, debbono essere stampati e pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui è indetta la sessione d'esame, e debbono essere depositati entro la predetta data nella Biblioteca Nazionale di Firenze e nella Biblioteca Centrale Vittorio Emanuele di Roma. Il deposito dovrà essere documentato da dichiarazione del rispettivo direttore delle due predette biblioteche.

Le Commissioni giudicatrici non possono tener conto di pubblicazioni per le quali non ricorrono i requisiti di cui al precedente comma.

Art. 3.

Il giudizio sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione costituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

La Commissione è tenuta anzitutto a dichiarare, relativamente a ciascun candidato, sulla base delle relative pubblicazioni, quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina. Qualora trattisi di lavoro in collaborazione, la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio giudizio sulla parte dovuta al candidato; e, qualora ciò non si renda possibile, del lavoro non potrà essere tenuto conto.

Non sono ammessi alle prove di esame, di cui al seguente comma, i candidati nei cui confronti la Commissione pervenga a giudizio negativo, a seguito della disamina delle pubblicazioni.

I candidati ammessi devono sostenere le seguenti prove:

1) una conferenza in contraddittorio, sulle pubblicazioni esibite e, eventualmente, sulle relazioni concernenti le prove pratiche di cui al successivo numero 3;

2) una prova didattica, su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti.

3) per l'abilitazione in discipline dimostrative o sperimentali, la Commissione può obbligare a sostenere prove pratiche, in ordine alle quali i candidati debbono redigere apposite relazioni, che restano acquisite agli atti della Commissione;

Le prove di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono pubbliche.

In nessun caso la Commissione può dispensare i candidati, ammessi alle prove, dal sostenere le prove indicate ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è costituita, per ciascuna disciplina, dal Ministro della pubblica istruzione, su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è composta di 5 membri, di cui 4 professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e un libero docente della materia o di materia strettamente affine. In mancanza possono essere rispettivamente chiamati a far parte della Commissione professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

All'atto della costituzione della Commissione sono designati due professori e un libero docente supplenti, da chiamarsi, rispettivamente, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Non possono fare parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini, fino al 4° grado incluso.

Alla nomina delle Commissioni il Ministro procede prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami.

All'atto della sua prima adunanza, la Commissione designa, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Art. 5.

Terminate le prove di esame, ciascun Commissario esprime il suo voto: occorrono almeno quattro voti favorevoli per la concessione dell'abilitazione.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente — per ciascun candidato — un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, tenendo all'uopo presente quanto previsto dal precedente articolo 3, comma secondo, sul risultato delle singole prove di esame e, quindi, sulla personalità del candidato.

Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato ai sensi dell'articolo 3, numero 3 della presente legge.

Le relazioni delle Commissioni, insieme con i verbali delle operazioni delle Commissioni medesime, sono dal Ministro rimessi alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perchè esprima il suo parere sulla regolarità degli atti. Decide quindi il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi.

Le relazioni delle Commissioni sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per la durata di cinque anni; può essere confermata con decreto del Ministro, su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di 5 anni, di cui al precedente comma, non può essere prorogato.

Art. 7.

Coloro che non conseguono l'abilitazione non possono presentare domanda per la par-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tecipazione agli esami di abilitazione nella sessione immediatamente successiva, nè per la disciplina cui si riferisca l'originaria domanda, nè per altra disciplina.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nei confronti dei candidati che si ritirino durante le prove.

La preclusione di cui al presente articolo, si intende verificata anche se, nella sessione immediatamente successiva a quella in cui il candidato non conseguì l'abilitazione, la disciplina non sia inclusa fra quelle cui si riferiscono gli esami della sessione stessa.

Art. 8.

Il libero docente, la cui abilitazione sia stata confermata, decade tuttavia dall'abilitazione stessa se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento, senza legittimo impedimento.

La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su relazione della competente Facoltà, udite le deduzioni dell'interessato.

I liberi docenti che abbiano superato il 70° anno di età, possono chiedere di essere esentati, per avanzata età, dall'obbligo dell'inse-

gnamento, senza incorrere nella decadenza. L'esenzione è dichiarata dal Ministro, sentita la competente Facoltà.

Art. 9.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza i candidati sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire quindicimila.

Tale tassa viene rimborsata soltanto se la domanda non abbia corso.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione è fissata nella misura di lire 10.000, da versarsi all'Erario.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dall'anno 1958.

Tuttavia, per la sessione da indirsi in detto anno, è data facoltà ai candidati di presentare lavori che siano stampati e pubblicati entro il 31 luglio 1958.

Limitatamente alla sessione stessa, non verrà fatto luogo all'applicazione dell'articolo 7 della presente legge.